



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53/2022 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 28/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO TARIP ANNO 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE DA APPLICARE ANNO 2022.

L'anno 2022 addì 28 del mese di 04 alle ore 13:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Assente
BERNARD JACOPO	VICE SINDACO	Presente
CANNITO NADIA	ASSESSORE	Presente
CROCI MARIA	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Assente
ALBRIGI PAOLO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 2, Bellifemine Maria Irene, Botta Carola.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza IL Sig. BERNARD JACOPO in qualità di VICE SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore CANNITO NADIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

RILEVATO che con la delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e con la successiva deliberazione ARERA n. 493 datata 24.11.2020 è stato stabilito l'aggiornamento del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

RILEVATO inoltre che con la delibera n. 363/2021/R/rif l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento ed adottato il metodo tariffario rifiuti denominato MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO che tale provvedimento conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il metodo di cui alla delibera 443/2019/R/rif introducendo alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:

- rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020;
- tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ad essi riconducibili;
- prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico/finanziaria di pari durata con un eventuale aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

RILEVATO che con la deliberazione n. 2/DRIF/2021 l'Autorità ha definito l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità. Nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera n. 363/2021/R/rif (mtr2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

ATTESO che con decreto "milleproroghe" n. 228/2022 convertito in legge 25.02.2022 n. 15 sono state approvate due distinte norme che incidono sugli adempimenti degli Enti impositori in materia di tributi locali e nello specifico al comma 5-quinquies dell'art. 3 il legislatore ha previsto che "A decorrere



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno" e lo stesso DL "Milleproroghe" dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

VISTO:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il Bilancio di Previsione anno 2022/2024 approvato con delibera consigliere n. 19 del 30/03/2022;

RICHIAMATO in particolare l'art.7 della citata delibera ARERA n.n. 363/2021/R/rif, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette da ARERA il compito di approvare il PEF dopo che l'ETC territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che:

- nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di cui al sopra citato comma 7.2 della delibera ARERA n. n. 363/2021/R/rif;
- nel territorio in cui opera questo Comune non è presente od operante l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) previsto da specifica normativa nazionale, e che quindi le funzioni di ETC previste dalla succitata delibera ARERA sono svolte dal Comune;
- il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal Legale rappresentante dei soggetti che hanno fornito i dati del cosiddetto "PEF grezzo", attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

EFFETTUATA, con esito positivo, la procedura di validazione del PEF consistente nella verifica della completezza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del PEF stesso, posta in essere dalla Società ARS ambiente Srl, società allo scopo incaricata dall'Ente con Determinazione del Responsabile del Servizio Competente del 20.12.2021 n. 828;

ESAMINATE, altresì, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le " *linee guida interpretative* ", rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2020, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione del coefficiente di recupero della produttività (Xa);

VISTO inoltre:

- l'art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio gestione rifiuti, di cui alla presente deliberazione, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 363/2021/R/rif *"Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, la nuova metodologia trova applicazione nel periodo considerato per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione"*;

TENUTO CONTO inoltre che secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 86 della delibera ARERA richiamata al punto precedente ovvero che *"7,8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente. Si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF come di seguito:

- Tariffa Domestica:
 - Tariffa Fissa sulla base delle tariffe vigenti per il 2021 (Euro/mq)) ridotte in termini percentuali;
 - Quota Tariffa Variabile sulla base dei conferimenti del rifiuto indifferenziato (sacco con rfid)
 - Quota Tariffa Variabile sulla base dei coefficienti previsti dal D.P.R 158/99 e s.m.i., (Euro/componenti nucleo) a copertura della parte variabile di costo non coperto dal sacco con rfid);
- Tariffa Non Domestica:
 - Tariffa Fissa sulla base delle tariffe vigenti per il 2021 (Euro/mq) ridotte in termini percentuali;
 - Quota Tariffa Variabile sulla base dei conferimenti del rifiuto indifferenziato (sacco con rfid)
 - Quota Tariffa Variabile sulla base dei coefficienti previsti dal D.P.R 158/99 e s.m.i., (Euro/mq) a copertura della parte variabile di costo non coperto dal sacco con rfid);
- c di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore, come segue: 50% a carico delle utenze domestiche, 50% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle eventuali agevolazioni sulla TARI del Vigente regolamento per la disciplina della TARIP, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013 n. 147. viene garantita ricorrendo a risorse proprie derivanti dalla fiscalità generale di questo Comune;

PRESO ATTO dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che unitamente alla Tari, potrà poi essere corrisposto,



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

attraverso la procedura del "Pago PA" qualora attivabile e comunque corrisposto dal gestore alla Provincia;

VISTA la seguente documentazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che si compone dei seguenti elaborati;

- 1 Allegato A: PEF 2022-2025 predisposto secondo lo schema tipo - Allegato 1 delibera n. 2/DRIF/2021 MTR-2;
- 2 Allegato A1: PEF 2022-2025 schede - predisposto secondo lo schema tipo - Allegato 1 delibera n. 2/DRIF/2021 MTR-2;
- 3 Allegato B: Relazione accompagnamento predisposta secondo lo schema tipo - Allegato 2 delibera n. 2/DRIF/2021 MTR-2 e relativi allegati;
- 4 Allegato C - C1: dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema tipo- Allegato 3 delibera n. 2/DRIF/2021 MTR-2;
- 5 Allegato D: Relazione di validazione del PEF predisposta da Ars ambiente srl;
- 6 Allegato E: prospetto tariffe Tari 2022 da applicare;
- 7 Allegato F: prospetto delle agevolazioni Covid;

PRESO ATTO che a seguito di rendicontazione degli importi effettivamente erogati relativamente alle agevolazioni TARI Covid-19 questo Comune rispetto agli importi riconosciuti per l'anno 2020 ha riscontrato un'economia e che pertanto prevede di utilizzare tale importo per riconoscere una riduzione anche per l'anno 2022 come indicato nell'allegato F) per un importo massimo di € 100.368,00.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto leg.vo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PROPORRE** al Consiglio Comunale:
 - **DI APPROVARE** la documentazione di cui al PEF 2022-2025 e le relative tariffe applicabili elencate nella parte di premessa quali allegati A, A1, B, C, C1, D, E e F e qui da intendersi integralmente riportati, dando atto che detti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- 3) **DI DARE ATTO** che le agevolazioni Covid dell'allegato F saranno applicate dal Gestore successivamente alle integrazioni che verranno apportate al Regolamento per l'applicazione della tariffa di servizio di gestione dei rifiuti (TARIP);
- 4) **DI DARE ATTO** che con l'applicazione delle tariffe definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF;
- 5) **DI DARE ATTO** inoltre che sulle tariffe Tarip viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura prevista dalla Provincia;
- 6) **PREVEDERE** per il 2022 le seguenti scadenze per il pagamento del corrispettivo TARI:
- prima rata di acconto entro il 30/06/2022
 - seconda rata di acconto entro il 30/09/2022
 - saldo anno 2022 con emissione di relativa fattura entro il 28/02/2023 e pagamento entro il 31/03/2023
- dando atto che è facoltà del gestore, per motivi organizzativi, procrastinare fino a mesi due le scadenze di cui sopra;
- 7) **DI DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come risulta nella parte narrativa;

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto unanime e palese espresso nei modi e nei termini previsti dalla legge,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL VICE SINDACO
BERNARD JACOPO

IL SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA